IL DIRETTORE GENERALE

DISPOSIZIONE N. **376**

DI DATA: **24/11/2022**

OGGETTO: **AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA EXTRANET DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI AREA SCIENCE PARK - CIG 9482933BDC**

☐ Pubblicazione ai sensi dell'art. 23 c.1 del D.Lgs. 33/2013

Visto riservato alla Sezione Amministrazione e Personale

☐ non comporta impegno di spesa

Firmato digitalmente da POTOCCO ELENA

☑ impegno 1663/2022

☐ accertamento

AREA SCIENCE PARK
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
Ente Pubblico Nazionale di Ricerca
Padriciano, 99 | 34149 Trieste | Italy
+39 040 3755111
+39 040 226698
P.IVA 00531590321
urp@areasciencepark.it
protocollo@pec.areasciencepark.it
www.areasciencepark.it
ISO 9001:2015

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATE le seguenti proprie disposizioni:

- n. 104 di data 4 maggio 2022, con la quale è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto di servizio per la progettazione e realizzazione della nuova piattaforma extranet del Parco Scientifico di Area Science Park, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e da svolgersi tramite RdO MePA 3026735;
- n. 189 di data 7 luglio 2022, con la quale si prorogavano i termini per la presentazione delle offerte della suddetta RDO MePA;
- n. 213 di data 4 agosto 2022, con la quale si nominava la Commissione giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte presentate dagli operatori economici;
- n. 344 di data 26 ottobre 2022, con la quale si disponeva la revoca della gara ai sensi dell'art. 21-quinques della Legge 241/1990, per l'impossibilità della Commissione di gara a concludere le operazioni di gara a causa di intervenuti problemi tecnici del portale MePA, i quali non hanno permesso agli operatori economici partecipanti il corretto caricamento delle rispettive offerte economiche;

VERIFICATA la necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione della suddetta piattaforma extranet e dato atto che non vi sono i tempi tecnici per l'indizione di una nuova procedura di gara;

DATO ATTO che era stata terminata la valutazione delle offerte tecniche dei tre concorrenti partecipanti e ammessi alla RdO di cui sopra e che l'operatore economico primo in graduatoria parziale era la Promoscience S.r.l., con un vantaggio sul secondo che, in base alla formula di attribuzione dei punteggi, sarebbe stato incolmabile dopo la valutazione delle offerte economiche;

RITENUTO, per quanto sopra, di richiedere alla Promoscience S.r.l. Unipersonale di formulare un'offerta economica per il servizio in oggetto, alle condizioni previste dal capitolato tecnico e dall'offerta tecnica della RdO summenzionata;

VISTA e ritenuta congrua l'offerta della Promoscience S.r.l. Unipersonale, che prevede un costo di € 77.470,00 + IVA, di cui 70.270 per progettazione e realizzazione della piattaforma ed € 7.200 per manutenzione correttiva ed evolutiva;

VISTO l'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 120/2020, che consente l'affidamento diretto per servizi di importo inferiore ai € 139.000,00 IVA esclusa;

RITENUTO di affidare direttamente la fornitura oggetto della presente disposizione alla Promoscience S.r.l. Unipersonale, con sede legale in Trieste, Località Padriciano 99, CF e PI 01069480323, al prezzo di € 77.470,00 + IVA, alle condizioni di cui in premessa;

DATO ATTO che le verifiche sui requisiti di partecipazione della Promoscience S.r.l. Unipersonale sono in corso;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo il positivo esito delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti;

CONSIDERATO che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 non si applica nelle procedure esperite ai sensi della D.L. 120/2020;

RITENUTO di approvare il contratto, allegato alla presente disposizione;

VERIFICATO che la presente spesa trova copertura sul capitolo 2203, cod. prog. 99059, del Bilancio 2022;

RITENUTO di impegnare l'importo di € 77.470,00 + IVA;

DATO ATTO che:

- il CIG della procedura è **9482933BDC**;
- Il CUI è S00531590321202200001, come risultante dalla Programmazione biennale di forniture e servizi per gli anni 2022-2023;

RICHIAMATO l'art. 25 dello Statuto dell'Ente, che definisce le competenze del Direttore Generale;

DISPONE

- di affidare la fornitura oggetto della presente disposizione alla Promoscience S.r.l. Unipersonale al prezzo di € 77.470,00 + IVA;
- di approvare il contratto richiamato in premessa e allegato alla presente;
- di impegnare il suddetto importo sul capitolo 2203, cod. prog. 99059, del Bilancio 2022.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Anna Sirica

Anna Sirica
24.11.2022
16:33:54
GMT+01:00

ELENCO ALLEGATI:

- Contratto

CONTRATTO PER L'APPALTO DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PIATTAFORMA EXTRANET DEL PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI AREA SCIENCE PARK

CIG 9482933BDC

tra

l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (d'ora in poi l'Appaltante), Ente Pubblico istituito con D.P.R. 6.3.1978, n. 102, con sede in Trieste, Località Padriciano n. 99, CAP 34149, CF 00531590321, rappresentato dalla Dott.ssa Anna Sirica, Direttore Generale, domiciliata per l'incarico presso la sede dell'Ente

e

Promoscience S.r.l. Unipersonale (d'ora in poi l'Appaltatore), con sede legale in Trieste, Località Padriciano 99, CF e PI 01069480323, nella persona dell'Ing. Riccardo Brancaleon, Rappresentante Legale della Ditta

Premessa

1. Con disposizione del Direttore Generale nr. 104 del 4/5/2022, l'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (di seguito denominata Area Science Park o l'Amministrazione) ha indetto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 120/2020, una procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto di servizio per la progettazione e realizzazione della nuova piattaforma extranet del Parco Scientifico e Tecnologico di Area Science Park, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), d'ora in poi "Codice" e da svolgersi tramite RdO MePA 3026735;

2. in data 13 ottobre 2022, il Presidente della Commissione giudicatrice ha comunicato l'impossibilità di concludere le operazioni di gara a causa di problemi tecnici del MePA, in fase di caricamento delle offerte economiche sul portale da parte degli operatori economici, e ha rimesso gli atti di gara al RUP;

3. con disposizione del Direttore Generale nr. 344 dd. 26/10/2022 è stata deliberata la revoca in autotutela della suddetta RdO MePA;

4. la predetta revoca è stata comunicata ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del Codice a tutti i concorrenti alla RdO;

5. in data 9/11/2022, è stata richiesta alla ditta Promoscience S.r.l. Unipersonale, che risultava prima in graduatoria dopo l'esame delle Offerte Tecniche, un'Offerta Economica per il servizio oggetto del contratto, alle condizioni del Capitolato Tecnico e dell'Offerta Tecnica già presentata con la RdO di cui sopra, finalizzata a un affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 120/2020;

6. in data 16/11/2022, la ditta Promoscience S.r.l. Unipersonale ha presentato l'Offerta Economica;

7. con Disposizione del Direttore Generale nr. ……. del ……/11/2022 l'appalto è stato affidato alla Promoscience S.r.l. Unipersonale;

8. l'affidatario dell'appalto (di seguito denominato Appaltatore) è stato sottoposto, con esito positivo,

alle verifiche di cui agli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice;

9. l'Appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati, come integrato dalla relazione di offerta presentata in sede di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, l'Appaltatore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

10. l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1 - Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto i seguenti documenti:

- Il Capitolato Tecnico (d'ora in poi, "Capitolato") predisposto dall'Amministrazione ed allegato alla RdO MePA 3026735;
- l'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in risposta alla RdO MePA 3026735;
- l'Offerta Economica presentata dal Fornitore in data 16/11/2022;

3. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

a) dalle disposizioni del Codice, dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato dal Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;

b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;

c) dal Codice di Comportamento dei dipendenti di Area Science Park, che l'Appaltatore è tenuto a osservare in quanto compatibile, disponibile al seguente indirizzo:

www.areasciencepark.it/wp-content/uploads/20220327_Codice-di-comportamento_PdfA.pdf

4. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per Area Science Park, l'Appaltatore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere;

5. Il presente appalto viene affidato ed accettato con osservanza piena ed assoluta di quanto previsto dal D.P.R. n. 207/2010 per quanto non abrogato, dal D.Lgs. n. 50/2016 e, in generale, da tutte le altre leggi e regolamenti ad esso applicabili vigenti all'atto dell'invito a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto, inoltrato attraverso la piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

6. Sono da ritenersi compresi nell'appalto tutte le prestazioni ed i servizi necessari per dare l'appalto interamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente contratto;

7. Area Science Park provvederà a comunicare al Casellario informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto e modalità di esecuzione del contratto

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento di un servizio di progettazione e realizzazione della nuova piattaforma extranet del Parco Scientifico e Tecnologico di Area Science Park. Si rimanda al Capitolato ed all'Offerta Tecnica per le modalità di esecuzione del contratto.

Art. 3 - Termini di esecuzione del servizio

Il servizio avrà inizio con la firma del contratto.

Si rimanda al Capitolato, par. "*Durata del servizio e tempi di rilascio*", per il cronoprogramma delle attività da effettuare.

In nessun caso il contratto potrà intendersi tacitamente e unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata, e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di preavviso, salva la facoltà dell'Amministrazione di avvalersi delle facoltà previste dall'art. 106, commi 1, 2, 11 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

In nessun caso l'Appaltatore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente al predetto obbligo, il contratto si potrà risolvere mediante semplice ed unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione, che verrà comunicata a mezzo PEC.

Art. 4 - Corrispettivo del servizio

L'importo contrattuale complessivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 2 è determinato in € 77.470,00 (settantasettemilaquattrocentosettanta/00) + IVA, così suddiviso per macroattività:

ID	ATTIVITÀ	NATURA	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO*	PREZZO TOTALE
1	Servizio di progettazione, realizzazione, affiancamento, formazione e manutenzione ordinaria della Piattaforma extranet	A corpo	1		70.270
2	Servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva della durata di anni 3 dal rilascio positivo della Piattaforma extranet	A giornata di 8 ore lavorative	20	360	7.200
	TOTALE OFFERTA				**77.470**

L'importo contrattuale verrà corrisposto all'Appaltatore, su presentazione delle relative fatture, come di seguito indicato:

- *Macroattività 1 del Capitolato tecnico: Progettazione, realizzazione, affiancamento, formazione e manutenzione ordinaria della Piattaforma (voci a+b+c+d+e+f del punto 7 del Capitolato)*:

- Il 20% alla consegna ed accettazione da parte dell'Amministrazione di un mock-up della Piattaforma; la consegna di tale elaborato deve avvenire non oltre l'ottava settimana dalla data di sottoscrizione del contratto;
- L'80% alla pubblicazione della piattaforma, entro 10 (dieci) mesi dalla data di sottoscrizione del contratto;

- *Macroattività 2 del Capitolato tecnico: Manutenzione correttiva ed evolutiva della Piattaforma post rilascio finale:*

- Fatturazione delle 20 giornate alla fine del mese di effettiva utilizzazione, sulla base delle ore di lavoro documentate.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione

Si richiamano gli articoli "*Modalità di esecuzione della fornitura*" e "*Modalità di raccordo con il Fornitore e sedi di erogazione dei servizi*" del Capitolato.

Le prestazioni devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel presente contratto. Il Fornitore è

obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso Decreto applicabili all'appalto in oggetto.

Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto da Area Science Park direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
8. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, Area Science Park paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 7 - Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Area Science Park e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'obbligo di cui al primo comma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, Area Science Park ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

6. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione ad Area Science Park.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR") con la sottoscrizione del presente contratto entrambe le Parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a far sì che tutti i dati scambiati e comunque connessi con esso siano oggetto di trattamento, automatizzato e no, unicamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti all'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché legislativi e amministrativi collegati.

2. Il conferimento dei dati – che non necessita di specifico consenso – è necessario per l'assolvimento delle predette finalità e in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.

3. I dati saranno utilizzati dalle Parti solo con le modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate, applicando tutte le misure tecnologiche e organizzative di sicurezza adeguate, improntando il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione nazionale ed europea vigente in materia di protezione dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali).

Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore che di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Amministrazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima, in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Art. 10 - Subappalto

Si richiama quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 11 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187 e dalla Legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria connessa al contratto, conti correnti bancari o postali "dedicati", anche non in via esclusiva; gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere comunicati all'Amministrazione, contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione, ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie connesse al presente contratto.

2. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, indicando in ogni operazione registrata il codice CIG (Codice Identificativo Gara) **9482933BDC** assegnato al contratto, salva la facoltà di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, commi 2 e 3, della Legge 136/2010 (pagamenti in favore di: enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, gestori e fornitori di pubblici servizi, pagamenti di tributi, spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della

spesa). Si precisa che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della citata Legge, i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, dovranno essere eseguiti tramite il sopra citato conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente contratto.

3. L'Appaltatore si impegna a indicare il CIG in ogni documento contabile afferente il presente contratto, e si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; l'Appaltatore si impegna a trasmettere tempestivamente la documentazione a comprova del rispetto degli obblighi di cui al periodo precedente. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare l'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale e informandone contestualmente l'Amministrazione e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente; uguale impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati al contratto oggetto della presente proposta.

4. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. Con riferimento ai contratti di subappalto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere ad Area Science Park, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che nel relativo subappalto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata. Resta inteso che Area Science Park si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della Determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (attuale ANAC).

Art. 12 – Recesso

1. L'Appaltante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore, nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di Contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671, c.c.2.

2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori - salvo il caso di concordato con continuità aziendale - ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;

b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione del Contratto.

c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.

3. L'Appaltante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore contraente per iscritto, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno, nel rispetto di quanto previsto all'art. 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Appaltante. L'Appaltante effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

5. In caso di recesso si applica quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'Appaltatore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.

Art. 13 - Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti

1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa ai sensi dell'art. 105, comma 1 del citato Codice. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

2. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate ad Area Science Park. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

3. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il codice CIG assegnato al contratto al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 11 del presente contratto.

4. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di Area Science Park al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 - Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore di Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, per un importo corrispondente al 10% dell'importo contrattuale, eventualmente ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni, il Concorrente segnala e documenta il possesso dei relativi requisiti fornendo i certificati posseduti ovvero copia, in formato digitale, dei medesimi. Si precisa che i certificati dovranno essere sottoscritti digitalmente dal Soggetto che ha emesso il certificato, mentre le copie devono essere corredate dalla dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal Soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'Operatore nella presente procedura.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 6 e 9 del presente contratto.

Art. 15 - Clausola risolutiva espressa

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:

a) mancata comprova in merito al possesso dei requisiti generali previsti per l'affidatario di contratti pubblici, ovvero perdita dei medesimi requisiti in corso d'appalto;

b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;

c) reiterato e ingiustificato mancato versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, accertato dagli enti competenti;

d) reiterata e ingiustificata inosservanza alle prescrizioni in materia di sicurezza impartite dall'Amministrazione.

Art. 16 - Penali

1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Appaltante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, l'Appaltatore è tenuto a corrispondere una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo per la prestazione del servizo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. In caso di esito negativo della verifica di conformità l'Appaltatore è tenuto a corrispondere, per ogni giorno che si renderà necessario per la ripetizione della verifica fino al superamento della stessa, una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo contrattuale.

3. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'Appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi l'Appaltante applicherà all'Appaltatore le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà a essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

4. Resta inteso che l'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% oppure il 20% nel caso di contratti finanziati in tutto o in parte con i fondi PNRR o PNC, dell'importo del Contratto, l'Appaltante potrà risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Art. 17 - Fatturazione e pagamenti

Il compenso spettante all'Appaltatore verrà corrisposto, su presentazione delle relative fatture, con le tempistiche e modalità stabile dall'art. 4. Tutte le fatture dovranno contenere il riferimento al presente contratto ed al CIG (Codice Identificativo Gara). Ai fini del pagamento del corrispettivo, e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il Documento Unico di Regolarità

Contributiva (DURC), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Amministrazione provvederà al pagamento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità delle prestazioni eseguite.

L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, così come modificata dall'art. 1, comma 986, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del Decreto di attuazione di cui sopra.

La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora l'Amministrazione abbia contestato all'Appaltatore l'inadempimento o il negligente adempimento di una o più obbligazioni previste dal presente contratto. La sospensione sarà preceduta dal procedimento di cui all'articolo rubricato "Penali". Una volta esaurito il procedimento di contestazione, l'Amministrazione procederà alla liquidazione di tutto o parte dell'importo previsto dalla fattura.

Ogni somma che - a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo - non venga corrisposta dall'Amministrazione non produrrà alcun interesse.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park (P.IVA 00531590321), Padriciano n. 99 - 34149 Trieste, e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il Codice Univoco Ufficio dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park è: UF6YGC. Area Science Park rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, c. 629, lett. b) della Legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico della Società gli ulteriori adempimenti fiscali. In particolare, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare nel campo "esigibilità IVA" la dicitura "operazione soggetta a scissione dei pagamenti". Ai sensi della normativa vigente, le fatture elettroniche prive di questa annotazione verranno rifiutate.

Le fatture dovranno altresì contenere l'indicazione del CIG 91900805ED.

Il pagamento sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento fattura, previa verifica della regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai termini contrattualmente stabiliti, verranno calcolati gli interessi di mora in base agli artt. 4 e 5, c. 2, del D.Lgs. n. 231/2002.

Art. 18 - Foro di competenza

Per ogni e qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, che non potesse essere risolta in via amichevole dall'Amministrazione e dall'Appaltatore, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Art. 19 - Forma del contratto, oneri fiscali, spese contrattuali

Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, c. 14, del Codice e dell'art. 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con Legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente Atto.

Le Parti di questo Atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente. Gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità

dipendenti dal presente Atto ed effetti fiscali connessi.

Art. 20 - Responsabile Unico del Procedimento

I compiti propri del RUP sono svolti dalla dott.ssa Anna Sirica, Direttore Generale dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park.

Art. 21 - Disposizioni anticorruzione

Nell'espletamento del servizio oggetto dell'appalto vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di Comportamento approvato ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Stazione Appaltante") e visibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste - Area Science Park, segnalando le eventuali difficoltà incontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione dell'Ente e segnalando situazioni di illecito nell'Amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Letto, approvato e sottoscritto

Per Area Science Park Per l'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, si richiamano ed espressamente si approvano i seguenti articoli:
Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Art. 9 - Responsabilità per infortuni e danni - Obbligo di manleva
Art. 14 - Cauzione definitiva
Art. 15 - Clausola risolutiva espressa
Art. 16 - Penali
Art. 17 - Fatturazione e pagamenti
Art. 18 - Foro di competenza.

L'Appaltatore

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.